

S.C. Progettazione e Manutenzione Impianti

Napoli, 22 febbraio 2011

Risposte ai quesiti posti dalle Ditte in ordine all'appalto

Quesito n.1 “Esecuzione dei lavori impiantistici ed edili nonché la fornitura in opera di apparecchiature fisse per la cogenerazione e le attività di servizi di ingegneria completa di progettazione definitiva in sede di gara – Importo Totale a base di gara €. 4.581.167,00 oltre IVA”, della cui Documentazione di gara ne ho caricato copia dal sito dell’Istituto, Le chiedo quanto segue:

1. Può indicarmi dove è stato inserito l’elaborato della Stima dei lavori di cui al Progetto Preliminare?
2. Con quale Prezzario di riferimento della Regione Campania, oltre gli NP, è stato redatto?

Risposta n.1

1. La Stima dei lavori è indicata nel Disciplinare di gara .
2. è stata realizzata tenendo conto del Prezzario vigente per i LL.PP. della Regione Campania.

Quesito n.2 Con riferimento alla gara in oggetto ed al punto 8) del disciplinare di gara “Attestazione di avvenuto sopralluogo” si chiede di precisare quanto segue:
in caso di partecipazione in costituendo ATI, il sopralluogo può essere effettuato solo dalla società capogruppo- mandataria ?

Risposta n.2 Sino alla costituzione dell’ATI è richiesto che tutte le imprese partecipanti deleghino uno dei loro **tecnici** alla effettuazione del sopralluogo. La <delega> deve essere firmata da tutti i legali rappresentanti delle Imprese della futura costituenda ATI

Quesito n.3 con riferimento alla gara in oggetto, ad integrazione della documentazione posta a base di gara, Le chiedo quanto segue:

1. Sarebbero necessari i grafici dello stato dei luoghi, che non abbiamo trovato nella suddetta documentazione, occorrenti all’elaborazione del Progetto Definitivo previsto nel Disciplinare di Gara.
2. I particolari costruttivi delle opere edili corredati di schede tecniche.
3. Il Prezzario di riferimento della Regione Campania e gli NP con i quali è stato redatto il computo metrico e/o la stima delle opere che hanno determinato gli importi dei lavori posti a base di gara.
4. Infine, sapere se i lavori da eseguire nell’edificio Day-Hospital, saranno realizzati in presenza di pubblico e di attività ospedaliera.

Risposta n.3

1. Tutte le Tavole progettuali sono tutte pubblicate sul sito dell’Istituto Pascale.
2. Esiste sempre sul sito il capitolato prestazionale delle opere a farsi.
3. La stima dei lavori è stata redatta sulla base del prezzario vigente dei LL.PP. della Regione Campania e sulla base di stime di mercato.

4. I lavori potranno essere eseguiti anche in concomitanza di attività ospedaliera le quali devono comunque essere sempre garantite per cui nessuna interferenza con i lavori a farsi deve essere contemplata .

Quesito n.4 Le richiedo il seguente chiarimento relativo a quanto riportato nel DISCIPLINARE DI GARA a pag. 4, in merito ai requisiti dei Progettisti indicati o associati, ovvero:

"Progettazione. Soggetti ammessi e relativi requisiti Le classi e categorie dei lavori oggetto di progettazione esecutiva (ovvero, definitiva ed esecutiva), individuate avendo a riferimento le vigenti tariffe professionali, sono riportate nella seguente tabella:

CLASSE	CATEGORIA	OGGETTO	IMPORTO LAVORI
I	c	Costruzioni edifici	€ 1.200.536,00
III	a	Impianti produzione energia	€ 2.023.184,00
III	c	Impianti tecnologici	€ 1.104.836,00

Nel caso di raggruppamenti temporanei di cui all'art. 90, comma 1, lett. g) del DLgs 163/06 e s.m.i. i requisiti suddetti devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dal capogruppo; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal/i mandante/i. Inoltre i medesimi raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello stato di residenza"

Le richiedo pertanto di specificare:

A) l'arco temporale di espletamento, da parte del progettista, dei lavori riferiti alle suddette classi e categorie;

B) se l'importo indicato nella suddetta tabella rappresenta la base minima per la dimostrazione del possesso dei requisiti;

C) nel caso di Raggruppamenti Temporanei, i requisiti richiesti nella misura del 40% al Capogruppo sono da intendersi rispetto all'importo totale lavori delle tre classi e categorie indicato nella tabella o sono da possedere per ogni singola categoria?

Risposta n.4

- A.** Ultimi cinque anni .
- B.** Si sono i requisiti minimi.
- C.** Sono riferiti all'insieme delle categorie.

Quesito n.5 In riferimento alla gara in oggetto, con la presente siamo a richiedere chiarimento per quanto sotto riportato:

Un importante capitolo previsto con il progetto preliminare, riguarda interventi di riqualificazione energetica (coibentazioni, cappotti esterni, sostituzione serramenti, ecc) di 3 edifici:

1. EDIFICIO ADIBITO A DEGENZE OSPEDALIERE
2. EDIFICIO ADIBITO A DAY HOSPITAL
3. EDIFICIO ADIBITO A RIPARTIZIONE SCIENTIFICA.

Non essendo presente nessuna tavola edile di questi edifici, si chiede che vengano fornite le piante e prospetti possibilmente in dwg, dei tre fabbricati oggetto di intervento.

Risposta n.5

Gli interventi di riqualificazione energetica (coibentazioni, cappotti esterni, sostituzione serramenti, ecc) sono previsti soltanto all'Edificio Day-Hospital.

Tutte le Tavole progettuali preliminari sono pubblicate sul sito dell'Istituto Pascale.

Quesito n.6 Potrei sapere se qualche altra impresa ha formulato qualche quesito in merito ai requisiti di progettazione previsti dal DPR.554/99 art.99, eventuale risposte ai quesiti saranno visibili al sito www.istituto tumori.na.it?

Risposta n.6 L'art.90 del 554 è quello che prevede i requisiti per i professionisti. I quesiti e le risposte sono queste presenti sul sito.

Quesito n.7

- chiede Vs. disponibilità all'esecuzione di saggi finalizzati alla redazione della relazione - Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica così come richiesto all'art. 27 D.P.R. n. 554/1999 e riportato nel disciplinare di gara pag. 12 punto 1 del contenuto della BUSTA "C – Offerta Tecnica".

Si chiede, in alternativa, se la stazione appaltante è già in possesso di tali dati che consentano di produrre una relazione strutturale esauriente, o viceversa di rimandare l'approfondimento di tali aspetti alla fase di progettazione esecutiva.

Risposta n.7

Siamo disponibili a far eseguire rilievi ed eventuali saggi finalizzati all'attività progettuale oggetto del presente bando.

La nostra richiesta sul Disciplinare è testualmente: "Progetto Definitivo completo di tutti gli elaborati tecnici e grafici così come richiesti dall'Art.93 comma 4 D.L.vo 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'Art.25 sino all'Art.34 del DPR 554/99 con l'esclusione del computo metrico estimativo e dell'elenco prezzi unitari che vanno - invece - inseriti "B - Offerta Economica".

Quesito n.8 A pagina 2 del disciplinare di gara, in cui è contenuto il quadro economico riepilogativo delle singole componenti dell'appalto, di legge che oggetto della procedura sono "LAVORI A BASE D'ASTA ESCLUSI GLI ONERI PER LA SICUREZZA" — riconducibili alle categorie SOA OG9 (Impianti per la produzione elettrica), OG1 (Opere Civili in Edifici) e OG11 (Impianti

Tecnologici) — per un "TOTALE LA VORI A BASE D ASTA EURO 4.263.627, 66

Sempre oggetto de11'appalto sono, altresì, euro 64.928,34, per oneri per la sicurezza, nonché euro 252.611,00 per oneri progett. Def Esec. + Coord.Sicurezza, per un TOTALE GENERALE DI EURO 4.581.167,00.

Dunque, come d'altronde evincibile anche dagli atti di gara, ai fini dell'accesso

alla procedura è richiesto il possesso dell'attestazione SOA per eseguire i lavori riconducibili alle predette categorie OG9, OG1 e OG11 nonché i requisiti progettuali preordinati alla progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'articolo 53 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. n. 163/06 e s.m.i) che a sua volta rinvia agli articoli 90 e ss del medesimo Codice.

A fronte di tutto quanto sopra, si rende quantomeno necessario un chiarimento in merito a quanto si legge nel disciplinare di gara circa i contenuti della busta "A - Documentazione" che deve, tra l'altro, contenere a pena di esclusione:

"Dichiarazione circa la <capacità Tecnico-professionale>: Le imprese partecipanti sia informi singola che associata tutte le nessuna esclusa ivi compreso l'eventuale Professionista incaricato della progettazione - devono presentare apposita <dichiarazione> di cui all' articolo 42 comma 1 lettera a), b), c), e), h)" (v. punto 15 pagina I I del Disciplinare di gara).

Come noto, l'articolo 42 comma 1 lettera a), b), c), e), h) del Codice dei Contratti Pubblici (cui verosimilmente fa riferimento il disciplinare di gara) regola la "Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi" e dispone che: "1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, ed esecuzione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso

concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; ...

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e

equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

Si tratta dunque della dimostrazione di idoneità dei prestatori di servizi e forniture pubbliche.

Quanto sopra suscita quantomeno delle perplessità visto che:

a) giammai negli atti di gara risultano scorporate ed evidenziate le prestazioni (con i relativi importi) in merito a forniture e/o servizi (ulteriori rispetto a quelle della progettazione per la quale la dimostrazione dell'idoneità avviene con modalità diverse rispetto all'art. 42 cit. e con precisione ai sensi degli artt.90 e ss. del Codice);

b) è richiesto che la predetta dichiarazione sia resa da tutti i partecipanti alla procedura la qual cosa è molto difficile per le imprese di costruzione che (visto l'oggetto dell'appalto) sono le sicure destinatarie della procedura in parola e che giammai sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 42 cit. che, si ribadisce, è riferibile unicamente ai prestatori di forniture e servizi pubblici (diversi da quelli di progettazione).

Alla luce di tutto quanto sopra si chiede quantomeno un chiarimento in merito a quanto si legge nel segnalato punto 15 (pagina 11) del disciplinare di gara.

Risposta n.8 La richiesta della sottoscrizione da parte delle imprese partecipanti in forma singola od associata tutte nessuna esclusa di una unica dichiarazione circa la <capacità tecnico professionale > di cui all'art.42 comma 1 lettera a) b) c) e) h) risponde alla necessità di derivante dal fatto che si è in presenza di un appalto misto di lavori altamente specialistici e prestazione di servizi di riguardanti la progettazione definitiva –esecutiva (categoria 12 dell'Allegato II A del D. Lgs 163/2006).L'art.15 (Qualificazione nei contratti misti) recita "L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

La dichiarazione pur dovendo essere sottoscritta da tutti i partecipanti fa riferimento ai requisiti di progettazione che possono essere in capo solo ad alcuni dei partecipanti od anche ad uno soltanto.

Quesito n.9 Vi chiediamo di chiarirci in maniera esaustiva e definitiva quanto da Voi richiesto al punto 12) del Disciplinare di gara.

Risposta n.9 Al punto 12) del Disciplinare di Gara si richiede :

Dichiarazione - in caso di subappalto o sub affidamenti - che l'impresa o Consorzio o A.T.I.

*partecipante deve presentare che : << **la sottoscritta impresa o consorzio o A.T.I. dichiara** che le sotto indicate imprese (indicare i dati completi delle imprese) sono subappaltatrici, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, comunque denominati, con l'indicazione dei relativi metodi di affidamento e dichiara che i beneficiari di tali affidamenti non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara – in forma singola o associata – ed è consapevole che in caso contrario tali subappalti o subaffidamenti non saranno consentiti;*

(nel caso che l'impresa o il Consorzio o A.T.I. offerente, non intende subappaltare o subaffidare parti dei lavori oggetto della presente procedura di gara, nessuna dichiarazione deve essere presentata);

(in caso di A.T.I. o Consorzio la documentazione deve essere presentata dalle singole imprese costituenti o costituite in A.T.I. o Consorzio);

L'amministrazione può richiedere alle imprese requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto più rigorosi e restrittivi di quelli minimi stabiliti dalla legge, purché, tuttavia, tali ulteriori prescrizioni si rivelino rispettose dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, non limitino indebitamente l'accesso alla procedura e siano giustificate da specifiche esigenze imposte dal peculiare oggetto dell'appalto.

Appare evidente, infatti, che il fine principale della norma sul divieto di partecipazione alle imprese tra loro controllate è tutta nella tutela del principio della par condicio tra i concorrenti che, nella fattispecie, passa per la presunzione, nei casi di controllo e collegamento, della violazione del principio della segretezza delle offerte e della riconducibilità, in capo allo stesso concorrente, della pluralità di offerte facenti capo ad imprese collegate, secondo un principio generale, desumibile anche dalla normativa comunitaria, per il quale più imprese legate tra loro da un vincolo del collegamento rappresentano comunque un unico centro imprenditoriale e decisionale, pertanto non se ne deve consentire la partecipazione alla medesima gara, proprio onde evitare fenomeni di turbativa e di alterazione dei principi concorrenziali.

Si rammenta inoltre che una volta ricevute le <offerte> e prima dell'apertura dei plichi l'Amministrazione appaltante deve notificare alla Prefettura - competente per territorio - l'elenco dei partecipanti e/o concorrenti e quindi comprensivo anche dell'elenco delle eventuali imprese sub-appaltatrici.

Il Direttore
Ing. Roberto Samarelli